



DETERMINA N. 14/NOB DEL 25 SETTEMBRE 2019

Oggetto: Approvazione dell'accordo con il Comune di Ancona concernente la realizzazione del progetto "Festival della storia - Confini"

IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

VISTO il documento istruttorio riportato nella presente determina;

RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio, di adottare la medesima determina;

VISTE la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) e la legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia);

VISTO il parere di legittimità e di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia, nonché l'attestazione della copertura finanziaria previsti dall'articolo 3 della stessa legge regionale n. 30/2016;

DETERMINA

- di approvare l'accordo con il Comune di Ancona concernente la realizzazione del progetto "Festival della storia - Confini", previsto ad Ancona dal 26 al 29 settembre 2019, secondo quanto indicato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente determina;

- di quantificare in € 1.400,00 la spesa a favore del medesimo Comune;

- di prenotare tale importo sul capitolo 101150/07 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione dei progetti del Garante), codice SIOPE 1040102003, del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, del Consiglio - Assemblea legislativa regionale.

Andrea Nobili



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ha stabilito che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, della medesima legge. L'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale per i diritti della persona) ha disciplinato il medesimo organismo, al quale ha affidato i compiti inerenti l'ufficio del Difensore civico, l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'ufficio del Garante dei diritti dei detenuti. L'articolo 7 bis (Misure contro la discriminazione dei cittadini stranieri immigrati) della stessa legge regionale n. 23/2008 ha previsto che il Difensore Civico svolga, ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 286/1998, le funzioni di informazione e supporto agli stranieri vittime delle discriminazioni dirette ed indirette per motivi razziali, etnici e religiosi di cui al d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), nonché delle situazioni di grave sfruttamento indicate all'articolo 18 del d.lgs. 286/1998 citato.

Il Comune di Ancona, con pec del 6 settembre (ns. prot. n. 1916, del 6/09/19), ha inviato al Garante la scheda del progetto "Festival della storia - Confini", che realizzerà ad Ancona dal 26 al 29 settembre 2019 (allegato all'accordo).

L'idea progettuale si sviluppa attorno all'organizzazione di un ciclo di incontri sul tema delle frontiere geografiche e umane, i conflitti e le relative conseguenze, le migrazioni e l'esilio, tramite diverse forme espressive, quali: seminari e incontri, musica e cinema.

Alla luce di tutto quanto sopra e considerando che l'iniziativa proposta è in linea con le funzioni proprie dell'ufficio, il Garante ha ritenuto opportuno avviare con il Comune di Ancona una specifica collaborazione, per una spesa complessiva di € 1.400,00.

Il dirigente del Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia, su indicazione del Garante, con nota ID 811044 del 4/9/2019 ha richiesto la variazione di bilancio compensativa, al fine di procedere in merito. Tale variazione è stata disposta con decreto del dirigente del Servizio Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali n. 288/SRUFSS del 12/9/2019.

A tale spesa si può fare fronte con le risorse iscritte a carico del capitolo 101150/07 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti del Garante), Codice SIOPE 1040102003, del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, del Consiglio - Assemblea legislativa regionale.

Il responsabile del procedimento

(Anna Clara Borghesi)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dalla presente determina con riferimento alla disponibilità iscritta sul capitolo 101150/07 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti del Garante), Codice SIOPE 1040102003, del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, del Consiglio - Assemblea legislativa regionale.

Il responsabile della Posizione Organizzativa Risorse finanziarie

(Maria Cristina Bonci)

REGISTRATA PRENOTAZIONE DI SPESA	
N. 98	DI € 1.400,00
A CARICO DEL CAPITOLO N. 101150/07	
IN DATA	26/9/2019
FIRMA	



PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI
REGIONALI DI GARANZIA

Il sottoscritto esprime parere favorevole di legittimità e di regolarità tecnica della presente determina.

Il dirigente

(Elisa Moroni)

La presente determina si compone di 6 pagine, di cui 3 pagine di allegati.

Il dirigente

(Elisa Moroni)



Accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e il Comune di Ancona per la realizzazione del progetto "Festival della storia - Confini"

TRA

Il Garante regionale dei diritti della persona, di seguito denominato "Garante", con sede ad Ancona, in Piazza Cavour n. 23, C. F. 80006310421, rappresentato dall'avv. Andrea Nobili,

E

il Comune di Ancona, di seguito denominato "Comune", con sede in Largo XXIV Maggio n. 1, C.F. 00351040423, rappresentato dal dott. Ciro del Pesce, nato a Maniago (PD), il 16.11.1954, residente in Ancona, Piazza della Repubblica n. 20, C.F. DLPCRI54S16E889G, in qualità di dirigente pro tempore della Direzione Cultura, Turismo, Musei e Grandi Eventi, Decentramento e Partecipazione, Politiche giovanili, Città Universitaria,

di seguito congiuntamente indicate come "Parti",

PREMESSO CHE

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ha stabilito che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
- l'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale per i diritti della persona) ha disciplinato il medesimo organismo, al quale ha affidato i compiti inerenti l'ufficio del Difensore civico, l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'ufficio del Garante dei diritti dei detenuti. L'articolo 7 bis (Misure contro la discriminazione dei cittadini stranieri immigrati) della stessa legge regionale n. 23/2008 ha previsto che il Difensore Civico svolge, ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 286/1998, le funzioni di informazione e supporto agli stranieri vittime delle discriminazioni dirette ed indirette per motivi razziali, etnici e religiosi di cui al d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), nonché delle situazioni di grave sfruttamento indicate all'articolo 18 del d.lgs. 286/1998 citato;
- il Comune sostiene l'evento culturale, che si svolge ad Ancona dal 26 al 29 settembre 2019, denominato "Festival della storia - Confini" e intende confermarne il sostegno economico, logistico e organizzativo, attraverso la formula della co-organizzazione;
- il Comune, con pec del 6 settembre 2019, ha presentato al Garante regionale dei diritti della persona il medesimo progetto;
- il progetto è articolato in una pluralità di iniziative che si sviluppano attorno all'organizzazione di un ciclo di incontri sul tema delle frontiere geografiche e umane, i conflitti e le relative conseguenze, le migrazioni e l'esilio, tramite diverse forme espressive, quali: seminari e incontri, musica e cinema.
- le Parti, ritengono opportuno avviare una specifica collaborazione in merito alle iniziative da realizzare;
- il Garante e il Comune di Ancona, rispettivamente con determina n. del e con deliberazione di Giunta n. del hanno approvato l'accordo.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE.

Articolo 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2

(Oggetto e finalità)



1. Il presente accordo è finalizzato a disciplinare la collaborazione tra le Parti connesse alla realizzazione del progetto "Festival della storia - Confini", di seguito denominato "Progetto".

Articolo 3

(Impegni delle parti)

1. Per la realizzazione del Progetto le Parti si impegnano, nei rispettivi ambiti di competenza, a garantire le seguenti azioni.
2. Il Garante si impegna:
 - a) ad assicurare il contributo tecnico ed informativo per il corretto svolgimento delle iniziative previste nel Progetto;
 - b) a collaborare, mediante l'impiego di proprio personale, al buon andamento del Progetto;
 - c) a trasferire al Comune, per la realizzazione del progetto, l'importo massimo complessivo di € 1.400,00.
3. Il Comune si impegna:
 - a) ad assumere il ruolo di Responsabile del Progetto;
 - b) a svolgere tutte le attività necessarie a garantire la corretta attuazione del Progetto e, in particolare:
 1. supervisionare e monitorare la realizzazione del Progetto in tutte le sue fasi;
 2. trasmettere al Garante ogni ulteriore dato o informazione richiesti in merito all'attuazione del Progetto;
 - c) a trasmettere, alla conclusione del Progetto, una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati raggiunti corredata dalla rendicontazione contabile e analitica dei costi sostenuti e documentati.

Articolo 4

(Responsabili dell'accordo)

1. Sono responsabili dell'accordo per il relativo ambito di competenza:
 - a. il Garante, avvocato Andrea Nobili;
 - b. per il Comune di Ancona, il dott. Ciro Del Pesce, dirigente pro tempore della Direzione Cultura, Turismo, Musei e Grandi Eventi, Decentramento e Partecipazione, Politiche giovanili, Città Universitaria.

Articolo 5

(Durata dell'accordo)

1. L'accordo è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino alla completa realizzazione dell'iniziativa e, comunque, non oltre il 15 novembre 2019.

Articolo 6

(Liquidazione)

1. L'importo massimo complessivo di € 1.400,00 è liquidato al Comune entro trenta giorni dalla conclusione del Progetto.
2. L'importo liquidato non può superare le spese sostenute dal Comune.

Articolo 7

(Recesso)

1. Alle parti è data facoltà di recesso dal presente Accordo ai sensi dell'articolo 1373 del Codice civile.

Articolo 8

(Riservatezza)

1. Le Parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su notizie, dati, fatti o circostanze di cui si venga a conoscenza nell'ambito del presente accordo venuti a conoscenza durante la permanenza nelle strutture dell'altro ente, salvo che la divulgazione non sia stata debitamente autorizzata dai relativi responsabili dell'accordo.

Articolo 9

AB



(Responsabilità)

1. Ognuna delle Parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni alle attrezzature o infortuni al personale che dovessero derivare dall'espletamento delle attività previste dal presente accordo.

Articolo 10

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di reciproca provenienza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, ai sensi della vigente normativa.

Articolo 11

(Sicurezza negli ambienti di lavoro)

1. Ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), quando il personale di una parte si reca presso la sede dell'altra parte per le attività connesse all'iniziativa, il datore di lavoro, nell'accezione stabilita dalla normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza.

Articolo 12

(Controversie)

1. Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione del presente accordo, fermo restando che per le controversie concernenti l'esecuzione è competente a decidere il Foro di Ancona.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Garante regionale dei diritti della persona
Andrea Nobili

Per il Comune di Ancona
Ciro Del Pesce

AB